



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 9/2021**  
**del 5 febbraio 2021**  
**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/40]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> è stata integrata nell'accordo SEE per decisione del Comitato misto SEE n. 7/94 <sup>(2)</sup>.
- (2) La direttiva 92/65/CEE è stata modificata dal regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 92/2005 <sup>(4)</sup>. Il regolamento (CE) n. 998/2003 ha aggiunto l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE al quale si riferisce l'adattamento a) di tale atto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 998/2003 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 66/2016 <sup>(6)</sup>. L'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE non è pertanto più applicabile e l'adattamento a) dovrebbe pertanto essere soppresso.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capitolo I è così modificato:

1. al punto 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1:
  - a) il testo dell'adattamento a) è soppresso.
  - b) gli adattamenti b), c), d) ed e) sono rinumerati come lettere a), b), c) e d).
2. al punto 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1:
  - a) il testo dell'adattamento a) è soppresso.
  - b) gli adattamenti b), c), d) ed e) sono rinumerati come lettere a), b), c) e d).

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 28.6.1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 306 del 24.11.2005, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 300 del 16.11.2017, pag. 1.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021

Per il Comitato misto SEE  
La presidente  
Clara GANSLANDT

---

---

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.